



DELIBERA N. 34 del 20 Giugno 2019

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015*

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. [redacted] avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal CpI di [redacted] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione senza giustificato motivo al 1° appuntamento fissato dal CpI per il [redacted] Ricorso impropriamente inviato all’indirizzo mail info@anpal.gov.it in data 28/04/2019 e inoltrato a Divisione 5 ANPAL in data 22/05/2019;

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che risulta che il CpI di [redacted] invia per mail al Sig. [redacted] in data [redacted], la nota prot. n. [redacted] di convocazione per la convalida della DID e la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Al ricorrente viene chiesto di

presentarsi presso il Cpl entro il [redacted]. Il Sig. [redacted] non si presenta entro il termine prefissato. In data [redacted] il Cpl invia al Sig. [redacted], tramite raccomandata A/R, la nota prot. n. [redacted] di ulteriore convocazione. In questa seconda nota viene chiesto al ricorrente di presentarsi presso il Cpl entro il [redacted]. La raccomandata resta inesitata, andando in compita giacenza. Il Cpl di [redacted] emette il provvedimento sanzionatorio di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione senza giustificato motivo al 1° appuntamento fissato per il [redacted]. In data [redacted] il ricorrente si reca presso il Cpl rilasciando/convalidando la DID e stipulando il Patto di Servizio Personalizzato.

Il Sig. [redacted] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio affermando di non essersi presentato alle convocazioni del Cpl poiché nel periodo dal [redacted] al [redacted] era stato assunto dalla società "Navigazione Montanari S.p.A." e si trovava imbarcato.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, il Cpl di [redacted] invia, la documentazione integrativa relativa al provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del Sig. [redacted]. Il Cpl invia, inoltre, estratto della sezione "Movimenti" presente sul portale [redacted], relativa al ricorrente, dal quale si evince la sua assunzione presso "Navigazione Montanari S.p.A." nel periodo dal [redacted] al [redacted] con contestuale "Sospensione lista d.lgs. 150/2015". Il Cpl specifica che non avendo accesso al sistema UNIMARE, non aveva potuto rilevare che, all'atto della comminazione della sanzione, il Sig. [redacted] risultava imbarcato. Il Cpl rappresenta inoltre che il ricorso, alla luce di questi elementi, è meritevole di essere accolto.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

La violazione non sussiste, in quanto il ricorrente, nel periodo in cui era stato convocato dal Cpl, si trovava in sospensione dello stato di disoccupazione, così come previsto dall'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 150/2015.


P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone



**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

